

**Relazione alla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 100 del 29 maggio 2018
“Modifica della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico)”.**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica della legge regionale 4/2015 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), si inserisce nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo primario della semplificazione amministrativa.

Infatti, la proposta va a incidere sull’articolo 7 della legge che attualmente dispone che la composizione della commissione giudicatrice per i concorsi finalizzati all’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all’esercizio privato, abbia come suoi membri il direttore dell’ARS (comma 1, lettera a), due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario regionale di cui uno abilitato alla professione di farmacista e l’altro di avvocato (comma 1, lettera b) e due farmacisti designati dall’ordine (comma 1, lettera c).

La proposta modifica la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 inserendo, dopo le parole “dal direttore”, le parole “da un dirigente”. In tal modo si garantisce la possibilità che la commissione risulti legalmente composta o con il direttore dell’ARS o con un dirigente dell’ARS medesima.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La pdl si compone di tre articoli, che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L’articolo 1 va a modificare la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 nel modo sopra descritto.

L’articolo 2 dichiara l’invarianza finanziaria per il bilancio della Regione, dal momento che la pdl non comporta oneri aggiuntivi a suo carico e ad essa si dà attuazione con l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infatti la proposta non modifica sostanzialmente la composizione della commissione in argomento ma rende solo possibile l’eventuale sostituzione di un suo componente. Tra l’altro, essendo tale componente un dipendente della pubblica amministrazione che svolge la sua attività per ragioni di servizio, in orario di lavoro, non ha diritto, ai sensi della normativa vigente, a compensi o indennità aggiuntive.

L’articolo 3 contiene la dichiarazione d’urgenza.